



COMUNE DI IGLESIAS

Disciplinare per la formazione dell'Elenco Fornitori

- Art. 1 Finalità dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici
- Art. 2 Durata dell'iscrizione
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Categorie di Specializzazione
- Art. 5 Domanda d'iscrizione
- Art. 6 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 7 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
- Art. 8 Effetti e validità dell'iscrizione
- Art. 9 Annullamento dell'iscrizione
- Art. 10 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione
- Art. 11 Procedura di affidamento
- Art. 12 Pubblicità
- Art. 13 Trattamento dati personali

ART. 1 – FINALITA' DELL'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dal comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice), è istituito presso l'Ufficio Provveditorato del IV Settore (Tecnico-manutentivo) del Comune di Iglesias, l'Elenco degli operatori economici per la fornitura di beni e la prestazione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00.
2. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.
3. Nell'ambito dell'elenco l'Ufficio Provveditorato dell'Ente può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.
4. Il presente documento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai fornitori e le modalità per ottenere l'iscrizione.
5. Le disposizioni del presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 - DURATA DELL'ALBO FORNITORI

La durata dell'Albo Fornitori avrà durata biennale, allo scadere di tale periodo di validità l'Amministrazione procederà ad effettuare le necessarie revisioni ed aggiornamenti, invitando gli operatori economici ad inviare, tramite PEC, nuovamente la documentazione necessaria per mantenere l'iscrizione, salva la verifica del permanere dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

1. Gli Operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni e servizi. Le categorie interessate sono le seguenti:

FORNITURA DI BENI:

- A1. prodotti tipografici (es. registri, rilegature, verbali, cedole, manifesti, stampati, modelli, locandine, buste, timbri, targhe, ecc.);
- A2. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- A3. acquisto di materiali per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione degli immobili comunali, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- A4. corone d'alloro per le varie celebrazioni e commemorazioni;
- A5. bottiglie d'acqua naturale minerale;
- A5. pezzi di ricambio ed accessori occorrenti per la riparazione e manutenzione di veicoli, macchine operatrici e attrezzature;
- A6. veicoli, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi comunali;
- A7. vestiario di servizio e relativi accessori per il personale;
- A8. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi comunali, per l'arredo urbano in genere;
- A9. giochi, arredo interno ed esterno ed attrezzature per scuole, impianti sportivi e strutture socio-assistenziali e sanitarie;
- A10. segnaletica stradale;
- A11. materiale per la sicurezza nell'ambiente di lavoro e per la prevenzione antincendio;
- A12. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione con arredi e attrezzature già esistenti, ossia a titolo indicativo:
 - mobili e soprammobili, mobili per ufficio, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per Ufficio, calcolatrici, aspirapolvere, scale a libro;
 - beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, beni di telefonia fissa e mobile;
 - apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, quadri di distribuzione, pezzi prefabbricati, chiusini ecc.);
 - mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, pedane, ecc.);
- A13. provviste di combustibile per il riscaldamento di immobili, carburanti, lubrificanti e di ogni altro materiale di consumo per i servizi comunali;
- A14. tovagliato e biancheria varia, stoviglieria, materiale di laboratorio per attività ricreative anziani;
- A15. prodotti farmaceutici;
- A16. elettrodomestici: TV, videoregistratore, videocamere, macchine fotografiche e relativi supporti (nastri, cd, cards) e accessori (es: custodie di protezione);
- A17. materiale per la manutenzione del verde pubblico (es: semi, piante, terriccio, pompe e irrigatori);
- A18. palchi modulari, tribune modulari, pedane, stand per mostre e fiere, cabine e tabelloni elettorali, transenne, transenne antipanico, gruppi elettrogeni, bagni chimici, sedie e tavoli per manifestazioni, tavole metalliche, tubi, giunti e pezzi speciali;
- A19. forniture necessarie alla manutenzione ordinaria e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso degli Uffici e dei servizi (attrezzature e prodotti per interventi di falegnameria, carpenteria, idraulica, tinteggiatura ecc.);
- A.20 bandiere, gonfaloni, fasce tricolore, ecc.

SERVIZI:

- B1. servizi relativi alla manutenzione, riparazione dei beni del demanio e del patrimonio comunale ivi compresi gli impianti tecnologici degli stessi;
- B2. riparazione e manutenzione di veicoli, macchine operatrici;
- B3. manutenzione ascensori e di impianti antincendio;
- B4. servizi assicurativi, bancari e finanziari, compresi i contratti assicurativi per i beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- B5. servizi informatici ed affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di informatizzazione degli adempimenti, di aggiornamento dei software, servizi sistemistici, servizi di collegamento dati e infrastrutture necessarie all'Amministrazione Comunale;
- B6. servizi di manutenzione del verde;

- B7. servizi di archiviazione e catalogazione con particolare riferimento ai beni archivistici minerari, medievali e storici, servizi di duplicazione atti, tavole, disegni anche con mezzi fotomeccanici e informatici;
 - B8. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione, spurghi e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo, 3/04/2006, n. 152;
 - B9. servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - B10. servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - B11. prestazioni sanitarie che il Comune deve garantire in qualità di datore di lavoro;
 - B12. servizi funebri e servizio rimozione e trasporto salma su disposizione della Pubblica Autorità;
 - B13. recupero e trasporto di materiali di proprietà comunali e loro sistemazione nei magazzini comunali;
 - B14. servizio di manutenzione estintori;
 - B15. servizi veterinari (es: lotta al randagismo, carcasse abbandonate ecc);
 - B16. servizio ritiro rifiuti speciali e/o pericolosi (RAEE, amianto, solventi, vernici ecc.);
 - B17. servizio di pulizia spiagge e di salvamento a mare;
 - B18. servizio di bonifica dei siti inquinati;
 - B19. servizio raccolta, trasporto materiali ingombranti, ferrosi e non (es: lavatrici, frigoriferi, scaldabagni, materassi, legnami, gomme);
 - B20. servizio di pulizia discarica abusiva;
 - B21. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti; visure catastali, notifica ed esecuzione di atti e provvedimenti;
 - B22. noleggio palchi modulari, tribune modulari, pedane, stand per mostre e fiere, cabine e tabelloni elettorali, transenne, transenne antipanico, gruppi elettrogeni, bagni chimici, sedie e tavoli per manifestazioni, tavole metalliche, tubi e relativi giunti e pezzi speciali;
2. L'amministrazione si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di inserire nell'elenco fornitori nuove categorie di specializzazione previa pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse.

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare al Comune apposita domanda (Allegato1), precisando le categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante dell'impresa o altro soggetto munito di poteri di firma e copia del patto d'Integrità debitamente sottoscritto per accettazione.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

5.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Ente prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio Protocollo.

5.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale.

La domanda, compilata secondo lo schema allegato, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere inviata all'Ufficio Provveditorato del Comune di Iglesias tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.iglesias@pec.it

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. I Soggetti indicati al precedente art. 3 devono, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- a) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 80 del codice dei contratti pubblici;
- d) che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Ente;
- g) che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- h) che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- j) che siano in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- k) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

- l) iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
- m) in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione, in tal caso la domanda di iscrizione dovrà contenere gli estremi delle certificazioni inerenti il possesso di tali requisiti speciali;
- n) che abbiano sottoscritto il Patto d'Integrità approvato con deliberazione della Giunta comunale n.125 del 09.06.2017.

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

2. Il Comune di Iglesias si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. L'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti ed il loro permanere potranno essere verificati, oltre che nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio, al termine delle singole gare, in qualunque momento ove ritenuto necessario anche mediante accertamenti a campione, secondo le disposizioni in materia.

3. Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione alla categoria e/o necessari per la partecipazione alla singola gara, si procederà alla cancellazione del soggetto dall'elenco e/o all'esclusione dello stesso dalla gara.

ART. 7 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'Ente provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

2. L'Ente, entro un mese a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione. Qualora l'Ente ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro due mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

3. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente atto.

4. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente atto, l'istanza di iscrizione sarà **respinta**. In caso di rifiuto verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

5. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 80 del Codice.

6. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto mediante posta elettronica certificata al Soggetto interessato.

ART. 8 - EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'elenco ha validità fino alla scadenza dell'Albo Fornitori, sempre che continuino ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

2. L'elenco operatori economici formato dal Comune di Iglesias si configura come un elenco aperto, con aggiornamento semestrale.

3. L'individuazione dei fornitori o prestatori di servizi per importi pari o superiori a € 1.000,00 avrà luogo mediante O.D.A. ovvero R.D.O. nella piattaforma del mercato elettronico della

pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A. o del Cat Sardegna, qualora la categoria interessata sia presente nelle suddette piattaforme, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; sarà pertanto necessario che gli operatori economici siano abilitati ad operare nelle predette piattaforme. Per importi inferiori a € 1.000,00 si potrà procedere ad affidamenti al di fuori del mercato elettronico della P.A. o del CAT Sardegna, sempre nel rispetto dei predetti principi.

ART. 9 - ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. L'Amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in caso di riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere ad annullamento dell'iscrizione, previo contraddittorio con l'impresa interessata.

2. L'annullamento è disposto anche per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

3. L'Ente potrà altresì annullare l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici che:

- 1) hanno commesso grave negligenza;
- 2) siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- 3) hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- 4) si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
- 5) si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento;
- 6) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

ART. 10 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.comune.iglesias@pec.it, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

2. L'omessa segnalazione delle variazioni di cui sopra può dar luogo ad annullamento dell'efficacia dell'iscrizione.

3. Gli operatori economici abilitati potranno in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall'Elenco, mediante semplice domanda scritta.

4. Il Comune di Iglesias si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente Avviso nonché di annullare l'Elenco in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli interessati.

ART. 11 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE

1. Ai fini dell'affidamento delle forniture, il Comune di Iglesias inviterà a presentare offerta, da tre a cinque operatori economici, a seconda dell'entità del valore del contratto, iscritti nell'Elenco per la categoria corrispondente al bene o servizio da acquisire. Gli inviti a partecipare alla procedura, saranno inviati scegliendo fra gli operatori economici risultanti inseriti alla data della stessa.

2. Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

3. La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con selezione casuale tramite sorteggio pubblico, nel caso di affidamenti di importo pari o superiore ad € 20.000,00 Iva esclusa.

4. Qualora l'importo stimato per soddisfare l'esigenza sia inferiore ad € 20.000,00 Iva esclusa, allo scopo di acquisire tre o più preventivi comparabili, il Comune di Iglesias seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito dalla data d'iscrizione, riconfermando l'invito alle imprese aggiudicatrici (nel corso dei precedenti 12 mesi) delle forniture analoghe e che nell'esecuzione delle stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.

5. Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico, ed il numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

6. Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico o il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che, ad insindacabile giudizio dell'Ente, per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l'esecuzione della fornitura richiesta, resta salva la facoltà dell'Ente di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall'Elenco.

7. Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell'affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, relative all'esecuzione della fornitura/servizio, alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione. Le offerte presentate vincoleranno gli offerenti all'esecuzione della fornitura/servizio per tutto il periodo di validità delle stesse.

8. L'affidamento della commessa (fornitura/servizio) sarà formalizzato per corrispondenza commerciale, mediante lettera d'ordine da controfirmare per accettazione da parte dell'affidatario.

9. Dalla data di accettazione, l'affidatario sarà obbligato ad eseguire la fornitura alle condizioni indicate in offerta e nel rispetto sia delle condizioni generali stabilite dal presente Avviso che di quelle speciali stabilite o indicate nell'invito e nella lettera d'ordine.

ART. 12 - PUBBLICITA'

L'elenco dei fornitori è reso pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell'Ente www.comune.iglesias.ca.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara.

ART.13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. In ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, si informa che il Comune gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.